



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Direzione B. Relazioni istituzionali; comunicazione e qualità

B.3. Politica di qualità dei prodotti agricoli

6 novembre 2003

AGRI/03-64290-00-00-IT

Guida

per la valutazione dell'equivalenza dei regimi di certificazione di gruppo nell'ambito dell'agricoltura biologica messi in atto nei paesi in via di sviluppo

Il presente documento, elaborato in collaborazione con gli Stati membri, è concepito come documento di lavoro dei servizi della Commissione. Esso non intende essere giuridicamente vincolante e per sua natura non pregiudica né eventuali misure adottate dalla Commissione o da uno Stato membro nell'ambito delle loro prerogative a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio né la giurisprudenza ad esso attinente.

A. Obiettivi di un regime di certificazione di gruppo

1. Superare le difficoltà economiche connesse all'ispezione di piccoli operatori nei paesi in via di sviluppo (conformemente alla definizione dell'OCSE¹).

B. Principio

2. Una parte significativa del lavoro di ispezione è effettuata da ispettori interni nell'ambito del sistema di controllo interno stabilito dal gruppo.
3. L'organismo di controllo esterno procede alla verifica e alla valutazione dell'efficacia del sistema di controllo interno ed effettua la certificazione del gruppo nel suo insieme.

C. Ambito: chi può costituire un gruppo ?

4. In linea di massima soltanto i piccoli agricoltori possono essere membri di un gruppo oggetto della certificazione di gruppo. Anche le aziende di dimensioni maggiori (ad esempio le aziende i cui costi di certificazione esterna sono inferiori al 2 % del fatturato) possono rientrare in un gruppo ma debbono essere sottoposte ad ispezioni annue da parte dell'organismo di controllo esterno. I trasformatori e gli esportatori possono far parte della struttura del gruppo ma debbono essere ispezionati annualmente dall'organismo di controllo esterno.
5. Gli agricoltori che fanno parte di un gruppo debbono utilizzare sistemi di produzione analoghi e le aziende debbono essere geograficamente vicine.
6. Un gruppo può organizzarsi in forma autonoma, ad esempio come cooperativa, oppure come gruppo strutturato di produttori vincolati ad un trasformatore o ad un esportatore.
7. Il gruppo deve essere istituito ufficialmente mediante accordi scritti stipulati con i suoi membri. Esso deve essere dotato di gestione centrale, di procedure decisionali definite e di capacità giuridica.
8. I prodotti destinati all'esportazione debbono essere commercializzati dal gruppo in quanto tale.

D. Sistema di controllo interno

9. Il sistema di controllo interno del gruppo è un sistema interno di qualità documentato, inclusivo di un accordo contrattuale con i singoli membri del gruppo.
10. Gli ispettori interni sono designati dal gruppo ed effettuano controlli interni. Essi debbono ricevere una formazione adeguata. Il sistema interno di qualità definisce le

¹ <http://www.oecd.org/pdf/M00038000/M00038051.pdf>

norme intese ad evitare o a limitare l'insorgere di potenziali conflitti di interessi degli ispettori interni.

11. Gli ispettori interni effettuano almeno un'ispezione all'anno presso ogni singolo operatore; tali ispezioni debbono includere visite dei terreni e delle infrastrutture.
12. Nell'ambito del sistema di controllo interno va conservata la documentazione adeguata che deve includere almeno una descrizione delle aziende e delle infrastrutture, i piani di produzione, l'elenco dei prodotti raccolti, l'accordo contrattuale con i singoli membri del gruppo e le relazioni di ispezione interna.
13. Il sistema di controllo interno dovrà prevedere l'applicazione di sanzioni ai membri che non si adeguano alle norme di produzione. Dovranno inoltre essere comunicate all'organismo di ispezione esterno le irregolarità e le inottemperanze constatate, nonché le misure correttive imposte e il periodo concesso per la loro applicazione.

E. Organismo di controllo esterno

14. L'organismo di controllo esterno valuta l'efficacia del sistema di controllo interno, con l'obiettivo ultimo di determinare se ciascun operatore rispetti o meno le norme di produzione.
15. L'organismo di controllo esterno è vincolato al gruppo mediante accordo contrattuale.
16. Tale organismo effettua almeno una volta all'anno un'ispezione del gruppo. L'ispezione include una visita a un determinato numero di aziende nell'intento di verificare il rispetto delle norme e di valutare l'efficacia del sistema di controllo interno.
17. L'organismo di controllo esterno dovrà selezionare annualmente - giustificando la propria scelta dal punto di vista della valutazione del rischio - il campione di aziende che intende sottoporre ad ispezione annua. Il numero delle aziende prescelte non può comunque essere inferiore a 10. In una normale situazione di rischio, esso non dovrà essere inferiore alla radice quadrata del numero delle aziende che fanno parte del gruppo. In situazioni di rischio medio o elevato, l'organismo di controllo esterno deve determinare un fattore di rischio pari almeno a 1,2 - 1,4 rispettivamente.

Le aziende oggetto di ispezione da parte dell'organismo di controllo esterno devono essere prevalentemente diverse da quelle visitate l'anno precedente.

Numero minimo di aziende che l'organismo di controllo esterno deve ispezionare			
Numero di membri del gruppo = n	Fattore di rischio normale 1	Fattore di rischio medio 1,2	Fattore di rischio elevato 1,4
Minimo	10	12	14
n	Radice quadrata di n	1,2 volte la radice quadrata di n	1,4 volte la radice quadrata di n

I fattori di cui occorre tener conto per definire il rischio debbono includere:

a) fattori connessi con le dimensioni delle aziende

- dimensione delle aziende
- valore dei prodotti
- differenza di valore tra i prodotti biologici e quelli convenzionali

b) fattori connessi con le caratteristiche delle aziende

- grado di similitudine dei sistemi di produzione e delle coltivazioni all'interno del gruppo
- rischi di commistione e/o contaminazione

c) esperienza acquisita

- numero di anni di funzionamento del gruppo
- numero di nuovi membri registrati annualmente
- natura dei problemi incontrati durante i controlli effettuati negli anni precedenti e risultati di precedenti valutazioni dell'efficacia del sistema di controllo interno
- gestione di potenziali conflitti di interessi degli ispettori interni
- avvicendamento del personale.

18. Le aziende di dimensioni maggiori, i trasformatori e gli esportatori dovranno essere sottoposti ad ispezioni annue da parte dell'organismo di controllo esterno.

19. Se l'organismo di controllo esterno constata gravi lacune dal punto di vista dell'affidabilità e dell'efficacia nel sistema di controllo interno, sarà necessario accrescere il numero di aziende da sottoporre ad ispezione annua in modo da renderlo pari almeno al triplo della radice quadrata del numero delle aziende che fanno parte del gruppo.

20. L'organismo di controllo esterno deve disporre di procedure documentate in materia di imposizione di sanzioni ai gruppi. Se tale organismo constata nel sistema di controllo interno l'esistenza di lacune dal punto di vista dell'affidabilità e dell'efficacia, esso deve comminare sanzioni al gruppo nel suo insieme; qualora le lacune accertate dovessero essere gravi, tali sanzioni potrebbero includere persino il ritiro della certificazione del gruppo.

21. Nella relazione trasmessa alle competenti autorità di supervisione, l'organismo di controllo esterno dovrà esprimersi su tutti i punti contenuti nella presente guida.